



INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE



INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI	3
3	INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI	11
4	INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI	18
5	INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA	20
6	INFORMAZIONI SUI COSTI E ONERI.....	22
7	COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI / POTENZIALI CLIENTI.....	23
8	CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA	25

1 PREMESSA

La Direttiva dell'Unione Europea MiFID (2004/39/CE), acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, ha modificato, a far data **dal 1° novembre 2007**, l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari.

La normativa MiFID ha come scopo la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari. La Direttiva, infatti, apre alla concorrenza e cancella il monopolio delle Borse sulle contrattazioni degli strumenti finanziari quotati.

La normativa prescrive, agli artt. da 29 a 32 e all'art. 34 del Regolamento approvato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29/10/2007 (di seguito "Regolamento Intermediari"), **che gli intermediari forniscano ai Clienti o potenziali Clienti, in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, le informazioni relative a:**

- **l'intermediario e i suoi servizi;**
- **la natura e i rischi degli strumenti finanziari;**
- **la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;**
- **i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi.**

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, il presente documento fornisce le informazioni richieste.

Ove necessario per il livello di approfondimento dell'informativa, si farà rimando a quanto riportato nei contratti degli specifici servizi di investimento, a quanto disponibile sul sito www.simgest.it, o ad altra documentazione di maggiore dettaglio a disposizione del Cliente (quali prospetti informativi, fogli di trasparenza, o altri documenti simili).

2 INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI

Simgest Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A (di seguito anche "Simgest") fornisce ai potenziali Clienti le informazioni di seguito riportate ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Regolamento Intermediari.

- **Dati di Simgest**

Ragione sociale:	Simgest Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A
Sede:	Via Cairoli 11 - 40121 - Bologna
Codice fiscale - Partita IVA - Reg. Imprese	BO 04082900376
Numero REA della C.C.I.A.A. di Bologna	BO 338006
Telefono:	051 6482311
Fax:	051 6482333
Posta elettronica:	simgest@simgest.it
Sito Internet:	www.simgest.it
Capitale sociale versato:	Euro 11.000.000

• **Compagine azionaria Simgest**

COOP ADRIATICA	14,45%	UGF BANCA	9,45%
Coop Lombardia	14,45%	Tirreno Finanziaria	3,46%
Coop Liguria	14,45%	Unicoop Firenze	1,99%
Coop Nordest	14,45%	Coop Centro Italia	1,00%
Coop Estense	14,45%	Coop 25 aprile	0,52%
Novacoop	11,35%		

Simgest è iscritta all'albo SIM al numero 142 ed è autorizzata allo svolgimento dei seguenti servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza - di seguito "TUF"):

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei Clienti;
- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- collocamento senza assunzione a fermo, né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti.

L'autorizzazione all'iscrizione all'albo è stata rilasciata dalla CONSOB con delibere n. 11761 del 22/12/1998 e n. 12245 del 09/12/1999 consultabili sul sito www.consob.it, nonché in base alle disposizioni del D.Lgs. 164 del 17/09/2007.

Simgest è iscritta al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi con n. D000027220 in data 1 febbraio 2007, sez. D.

• **Descrizione dell'attività retail**

Per l'offerta fuori sede, Simgest si avvale di **Promotori Finanziari**, come consentito dall'art. 31 del TUF.

I Promotori Finanziari sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.

L'attività di Promotore Finanziario è svolta esclusivamente per conto di Simgest ed i Promotori Finanziari sono iscritti in Italia nell'albo unico dei Promotori Finanziari tenuto presso la CONSOB e articolato in sezioni territoriali.

Simgest è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal Promotore Finanziario, anche se tali danni sono conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.


I Promotori Finanziari Simgest sono reperibili all'interno dei negozi Coop (Supermercati e Ipermercati), identificabili sul sito internet www.simgest.it nella sezione "Dove siamo". Normalmente gli uffici finanziari Simgest sono ubicati nelle vicinanze dei locali preposti all'accoglienza dei Soci Coop.



Come attività propedeutica alla prestazione del servizio di collocamento, i **Promotori Finanziari** di Simgest propongono al Cliente un servizio di pianificazione finanziaria volta ad orientarlo nell'ambito delle diverse categorie di strumenti e prodotti che fanno parte dell'offerta.

In particolare i Promotori Finanziari considerano che:

1. nessun investimento/operazione finanziaria può essere definito valido in assoluto (N.I.V.A.).
 Non ci sono strumenti di investimento in grado di soddisfare le diverse esigenze di impiego del denaro. Pertanto, prima di effettuare una qualsiasi scelta di prodotto è necessario che una famiglia definisca **quando** e **perché** dovrà affrontare delle spese e ne quantifichi l'entità. Di conseguenza ogni capofamiglia, a fronte di personalizzate esigenze di spesa, dovrà effettuare diverse scelte di investimento. L'entità della cifra da destinare ad ogni singola operazione finanziaria dovrà essere coerente con il costo atteso dell'obiettivo e/o dell'esigenza e il tempo necessario per il suo soddisfacimento. Nelle scelte delle operazioni di investimento, la componente rendimento non deve rappresentare l'unica unità di misura, in quanto bisogna tenere conto che (vedi punto 2);
2. ogni investimento/operazione finanziaria deve essere valutato tridimensionalmente.
 Il rendimento di ogni strumento finanziario è strettamente legato alla sua durata. Nella norma i prodotti a reddito fisso (Titoli di Stato, Obbligazioni, ecc.) offrono un tasso di interesse più basso per le scadenze brevi e più alto per quelle lunghe. Per i prodotti a reddito variabile (es. Azioni) il rendimento (rappresentato dal dividendo) dipende dagli utili aziendali. Da questa tipologia di prodotto, però, si attendono anche risultati dipendenti dalla rivalutazione del bene reale che rappresentano. Questa rivalutazione nel breve periodo può addirittura essere negativa, ma con l'aumentare dell'orizzonte temporale aumentano le probabilità di elevate rivalutazioni. Inoltre, ogni strumento finanziario ha insita una componente di rischio. Alcune tipologie di rischio possono essere annullate dal passare del tempo, dalla gestione professionale o da un'accurata (vedi punto 3);



3. diversificazione per obiettivi e strumenti.
 La più semplice teoria di allocazione delle proprie risorse finanziarie è quella che prevede la costituzione di fasce per la liquidità, la riserva e l'investimento vero e proprio. In presenza di un atteggiamento positivo di fronte alla componente rischio può essere aggiunta anche la fascia del

trading. All'interno di ognuna di queste fasce rientrano tipologie ben definite di prodotti finanziari. La costruzione della "piramide" di allocazione finanziaria risponde alle seguenti finalità:

TRADING: realizzare performances apprezzabili in tempi relativamente brevi laddove vi è la disponibilità a subire una perdita anche totale delle risorse destinate o anche subire una perdita maggiore del capitale investito.

INVESTIMENTO: accumulare ed incrementare le risorse al fine di aumentare la stabilità finanziaria e/o raggiungere obiettivi "di vita". L'opportunità di massimizzare la crescita delle risorse può essere ottenuta coerentemente con l'orizzonte temporale delle esigenze/obiettivi ed il grado di tolleranza relativamente ai rischi di fluttuazione nel tempo e alla variabilità del risultato finale.

RISERVA: detenere un accantonamento finanziario che possa consentire la gestione di eventuali imprevisti di apprezzabile entità e/o effettuare prelievi periodici, costanti e sufficientemente prevedibili in un arco temporale limitato; impiegare il capitale entro un arco temporale minore di 3 anni. La conservazione del potere di acquisto delle risorse può essere ottenuta a scapito della possibilità di un loro incremento.

LIQUIDITÀ: mantenere nel tempo una scorta finanziaria e/o un fondo di emergenza per effettuare eventuali pagamenti da realizzare in un arco di tempo breve e gestire imprevisti di relativa entità. L'opportunità di ridurre il rischio di liquidabilità delle risorse può essere ottenuta anche a scapito della conservazione del loro potere di acquisto e della crescita nel tempo.

Per consentire ai Clienti Simgest una adeguata diversificazione, i Promotori Finanziari si avvalgono dei prodotti messi a disposizione da prestigiosi partner quali:



Prima Sicav

Le attività dei promotori Simgest si estendono anche nel campo dell'ero**gazione** attraverso i mutui ipotecari e i prestiti personali. Anche in questo caso utilizzando prodotti messi a disposizione da qualificati partner specializzati:



- **Altre informazioni**

Simgest, nelle comunicazioni da e verso il Cliente, utilizza come lingua principale quella italiana. Si rende comunque disponibile a ricevere dal Cliente documenti e altre informazioni anche in lingua inglese. Simgest, nelle comunicazioni indirizzate personalmente al Cliente, utilizza come supporto standard quello cartaceo che verrà direttamente consegnato o inviato presso il domicilio del Cliente. Inoltre, per fornire informativa non indirizzata personalmente al Cliente, Simgest utilizza un'apposita sezione del proprio sito internet www.simgest.it, nonché i supporti cartacei presenti negli appositi spazi utilizzati dai Promotori Finanziari.

Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini su strumenti finanziari nell'ambito dell'attività di negoziazione o di ricezione e trasmissione di ordini, Simgest prevede le seguenti modalità:

- **Per iscritto:** all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede, Simgest rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie. Il medesimo obbligo di attestazione sussiste a carico del Promotore Finanziario nel caso di ordine conferito fuori sede.
- **Telefonicamente:** qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono direttamente alla sede, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni costituiscono piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini.

Con riferimento alle modalità di conferimento di ordini di sottoscrizione di prodotti finanziari/assicurativi, questi devono essere trasmessi solo in forma scritta, utilizzando la documentazione predisposta dall'emittente o dall'offerente dei prodotti stessi.

Simgest fornisce all'investitore i rendiconti dell'attività svolta nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa. Si rimanda a quanto previsto dagli specifici contratti relativi ai servizi di investimento per informazioni di maggiore dettaglio relativi alla frequenza e al contenuto della documentazione.

Simgest adotta soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della clientela e, più in generale, idonee a salvaguardare i diritti dei Clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli Clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario). A tal fine, Simgest adotta soluzioni in linea con le disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione nonché di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Per una descrizione delle misure adottate per assicurare la tutela e la salvaguardia degli strumenti finanziari e/o delle somme di denaro dei Clienti, si rimanda all'apposita sezione del presente documento.

- **Sistemi di indennizzo**

Simgest è aderente al Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991 n. 1, dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale e riconosciuto come "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del D. Lgs. 415/1996.

Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito per la tutela dei crediti vantati dai Clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio Statuto e informazioni di dettaglio sulle modalità di copertura dello stesso possono essere reperite nel sito internet www.fondonazionaledigaranzia.it.

- **Classificazione della clientela**

La normativa introduce la suddivisione della clientela nelle seguenti tre tipologie, a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un'informativa chiara e trasparente:

- "Clientela al dettaglio"
- "Clientela professionale"
- "Controparte Qualificata"

Alla categoria dei "Clienti al Dettaglio" viene riconosciuto il massimo livello di protezione; alla categoria dei "Clienti Professionali" viene riconosciuto un livello attenuato di protezione, considerato che

si ritiene che il Cliente professionale (“di diritto” e “su richiesta”) sia già in possesso delle conoscenze ed esperienze necessarie per comprendere i rischi inerenti i tipi di strumenti finanziari o di prodotti finanziari o di servizi di investimento per i quali è classificato in tale categoria.

Infine, alla categoria delle “Controparti Qualificate” viene riconosciuto un livello minimo di protezione regolamentare.

E’ comunque previsto dalla normativa che il Cliente possa richiedere a Simgest una differente classificazione, anche con riferimento alla singola operazione.

Sul sito www.simgest.it è disponibile la versione aggiornata della policy aziendale di classificazione della clientela.

- **Conflitti d’interesse**

Simgest adotta, ai sensi della normativa vigente, ogni misura ragionevole per identificare ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, Promotori Finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri Clienti di Simgest nella prestazione dei servizi di investimento o accessori.

Nella gestione dei conflitti di interesse, adotta idonee misure organizzative atte anche ad assicurare che l’affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti di cui sopra, che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.

Tali misure sono dettagliatamente descritte nell’apposita politica di gestione dei conflitti di interesse adottata da Simgest.

Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse e della preventiva informazione al Cliente, Simgest verificherà se, a seguito della prestazione di servizi, esso o un soggetto avente con esso un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del Cliente; b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente distinto da quello del Cliente medesimo; c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi dal Cliente; d) svolgano la medesima attività del Cliente; oppure e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Simgest, ove la politica di gestione del conflitto di interessi non sia ragionevolmente atta a rimuovere il rischio di danneggiare la posizione del Cliente in relazione ad uno o più specifici servizi o operazioni, informerà per iscritto il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei potenziali conflitti di interesse, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati o sulle operazioni richieste. In tale caso, Simgest potrà effettuare l’operazione per conto del Cliente soltanto qualora lo stesso abbia espressamente acconsentito all’effettuazione dell’operazione stessa.

Il Cliente ha la facoltà di autorizzare espressamente Simgest ad effettuare le operazioni in conflitto di interesse di cui all’art. 29 Autorizzazioni Specifiche del documento “Condizioni Generali e linee di investimento. Qualora Simgest individui nel corso del rapporto ulteriori conflitti potenzialmente pregiudizievoli per il Cliente provvederà ad informare il Cliente prima di agire per suo conto.

Restano ferme le specificazioni dell’adeguata politica di gestione dei conflitti di interesse che Simgest ha adottato ai sensi della Regolamentazione congiunta Banca d’Italia – CONSOB emanata ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis del TUF.

- **Trattazione dei reclami**

In materia di “trattazione dei reclami”, la normativa MIFiD e il Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della CONSOB (cfr. articolo 17) prevede una sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti al dettaglio o dai potenziali Clienti al dettaglio; Simgest garantisce un trattamento ragionevole e tempestivo dei reclami presentati, attraverso una procedura trasparente, in relazione ai servizi di investimento prestati.

I reclami devono essere inviati via posta (presso la sede della Società in via Cairoli 11 – 40121 Bologna) o via mail all’attenzione dell’Amministratore Delegato, della Direzione Generale (direzione@simgest.it)

e della Funzione Controllo di Conformità e Risk Management (simgest@simgest.it/compliance@simgest.it) presso la sede della Società e dovranno contenere i seguenti elementi essenziali:

- nominativo del Cliente e dati anagrafici;
- posizione del Cliente (numero di conto corrente, dossier titoli, ecc.);
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti in cui l'evento dannoso si è verificato;
- richiesta di eventuale risarcimento.

Simgest tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Nella distribuzione di prodotti assicurativi, il prospetto informativo del prodotto finanziario/assicurativo riporta le procedure per la presentazione dei reclami all'impresa di assicurazione.

- **Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini**

Di seguito si riporta la strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini definita da Simgest per ogni strumento finanziario e tipologia di Cliente.

- **Strumenti finanziari**: Titoli azionari, derivati quotati, covered warrant, certificates, ETF, quote di OICR quotati
- **Soggetti / U.O. coinvolti**: Controparti qualificate, Clienti professionali e Clienti al dettaglio - Gestioni Patrimoniali

La presente strategia di esecuzione e trasmissione prevede di:

- eseguire gli ordini sul mercato regolamentato di riferimento al fine di consentire l'accesso alla maggior liquidità disponibile per lo strumento e garantire rapidità di esecuzione;
- trasmettere l'ordine ad un broker, selezionato in virtù della sua capacità di rispettare la gerarchia di fattori per lo specifico strumento finanziario, un livello commissionale ottimale e un buon governo complessivo dell'ordine ove sia assente un accesso diretto di Simgest al mercato di riferimento.

- **Strumenti finanziari**: Titoli obbligazionari
- **Soggetti/U.O. coinvolti**: Controparti qualificate, Clienti professionali - Gestioni Patrimoniali

Nel rispetto delle gerarchie dei fattori di best execution definite per queste categorie di clientela gli ordini sono eseguiti sul mercato regolamentato di riferimento, sede in grado di garantire in modo durevole una probabilità di esecuzione ottimale per ordini di dimensioni contenute.

L'operatività OTC prevede comunque l'esecuzione degli ordini sulle principali piattaforme per operatori istituzionali (Bloomberg, MTS, TradeWeb, ecc), anche via telefono, consentendo alla clientela di accedere a sedi di esecuzione migliori soprattutto per ordini di importo medio/alto e/o che offrano prezzi concorrenziali. Tali ordini si intendono impartiti con istruzione specifica con le conseguenze indicate sopra.

- **Strumenti finanziari**: Titoli obbligazionari
- **Soggetti/U.O. coinvolti**: Clienti al dettaglio

Le sedi di esecuzione incluse nella presente strategia di esecuzione e trasmissione sono:

- il mercato regolamentato di riferimento;
- in contropartita con il portafoglio di proprietà di Simgest, all'uopo costituito.

Ove sia assente un accesso diretto di Simgest al mercato di riferimento, le sedi di esecuzione sono raggiunte attraverso un broker, selezionato in virtù della sua capacità di rispettare la gerarchia di fattori per lo specifico strumento finanziario, un livello commissionale ottimale e un buon governo complessivo dell'ordine.

Con riferimento alla distribuzione e negoziazione di prodotti finanziari illiquidi alla clientela al dettaglio (strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentare o su un MTF, oppure da un internalizzatore sistematico), Simgest ha previsto quanto indicato nella Procedura "Prodotti finanziari Illiquidi".

- **Strumenti finanziari:** Derivati OTC
- **Soggetti/U.O. coinvolti:** Clienti professionali - Gestioni Patrimoniali

Nel caso di operazioni OTC in contratti derivati, la rapidità e la garanzia di esecuzione e regolamento, che rappresenta il primo fattore di best execution, è ottenuta eseguendo l'ordine in conto proprio. Il prezzo di esecuzione deriva dai seguenti elementi:

- il prezzo determinato attraverso modelli interni di valutazione;
- quotazioni ricevute da primari operatori istituzionali, anche via telefono, tenuto conto del rischio di controparte e di mercato assunti.

Nel caso di controparti qualificate il prezzo è il risultato della contrattazione tra le parti.

Sul sito www.simgest.it sono indicate le sedi di trasmissione utilizzate da Simgest. Sullo stesso sito potrete anche verificare eventuali modifiche alla presente strategia, compreso l'aggiornamento delle sedi di trasmissione.

3 INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

Simgest fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni relative ai rischi connessi agli strumenti finanziari.

Questa sezione non descrive tutti gli aspetti significativi ed i rischi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari, compreso il servizio di gestione di portafogli, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi. Ulteriori e specifiche descrizioni dei rischi connessi agli investimenti in prodotti finanziari e assicurativi sono disponibili nei relativi prospetti informativi redatti dagli emittenti o offerenti.

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Parte "A"

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai **titoli di debito**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere attenuato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunemente risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad

esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1) Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti

possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Parte "B"

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto «leva»

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali

le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.2) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati**. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1) I contratti di swaps

I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Parte "C"

La rischiosità di una linea di gestione di portafogli

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore, con le modalità pre concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una **linea di gestione** e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

1) La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle **categorie di strumenti finanziari** ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

1.2) La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. **L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale**. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento). L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale

2.1) Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" della presente sezione.

2.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

4 INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Simgest fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni che seguono, per consentire loro di acquisire informazioni specifiche sul servizio di gestione di portafogli, ai sensi dell'art. 29 comma 2 e 3 del Regolamento Intermediari.

Simgest, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, adotta metodi appropriati di valutazione delle diverse tipologie di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio, nonché metodologie di comparazione dei risultati della gestione, quali il parametro di riferimento coerente con gli obiettivi di investimento del Cliente, in modo da consentire al Cliente la valutazione del servizio prestato.

• Modalità di valorizzazione

Il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente sono rispondenti alle normative del settore e sono esplicitati nel contratto relativo alla gestione di portafogli.

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
- b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");
- c) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
- f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
- g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
- h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

• Parametri di riferimento

I parametri di riferimento (benchmark) utilizzati per raffrontare il rendimento del portafoglio del Cliente si basano su indici comunemente utilizzati dal mercato. Per il dettaglio dei parametri di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente, si rimanda al singolo contratto di gestione.

- **Tipologie di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del Cliente**

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari e le operazioni che possono essere realizzate sugli stessi, si rimanda ai contenuti di ogni singolo contratto di gestione di portafogli.

- **Limiti di investimento**

Per quanto riguarda la definizione dei limiti di investimento, si rimanda al singolo contratto di gestione.

- **Obiettivi di gestione, livello di rischio e discrezionalità**

Le informazioni relative agli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità sono inseriti nei singoli contratti di gestione.

- **Deleghe di gestione**

Nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, Simgest non ha concesso deleghe di gestione.

5 INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Simgest fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Intermediari e del Regolamento di Banca d'Italia del 30 ottobre 2007 in materia di capitale minimo delle SIM, operatività all'estero, e le modalità in materia di deposito e sub-deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela. Nel caso di strumenti finanziari o somme di denaro che siano detenuti da un soggetto terzo, Simgest rispetta le previsioni della normativa nazionale in materia (art. 22 del TUF). Simgest in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento riceve in deposito i beni della clientela ovvero li deposita (disponibilità liquide) o sub-deposita (strumenti finanziari) ovvero è abilitata a disporre dei conti di deposito intestati alla clientela.

• Evidenze presso Simgest e utilizzo dei beni della clientela

Presso Simgest sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti per conto dei Clienti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestatati e ne viene indicato il depositario delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate – anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo - con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso Simgest. Nelle evidenze di Simgest sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della clientela, la data dell'operazione e la data dell'effettivo regolamento. Simgest evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli Clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura verrà prestata affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto di Simgest stessa. Pertanto, ove le disponibilità sui conti dei singoli Clienti siano insufficienti Simgest non può in nessun caso utilizzare le disponibilità di altri Clienti. Resta ferma la possibilità per Simgest di concedere al Cliente l'eventuale finanziamento – che dovrà essere prontamente rilevato nella contabilità aziendale – necessario per la conclusione delle operazioni. Simgest non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, salvo consenso dei medesimi. Quest'ultimo, in caso di Clienti al dettaglio dovrà essere espresso in forma scritta. In particolare, gli strumenti finanziari della clientela non possono essere utilizzati da Simgest se non sulla base di un contratto scritto con il Cliente titolare dei beni. Si rimanda alle norme che disciplinano la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari e somme di denaro contenute nei contratti relativi ai servizi di investimento. Nel contratto con clientela al dettaglio sono indicate le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni. Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano depositati presso terzi in "conti omnibus" (conti aperti presso un depositario abilitato, intestati all'intermediario, in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti), l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio o di terzi (es. nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato ad almeno una delle seguenti condizioni:

- a) all'acquisizione da parte di Simgest del preventivo consenso scritto di tutti i Clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus; l'acquisizione del consenso scritto non è obbligatoria nel caso di conti omnibus intestati esclusivamente a Clienti professionali;
- b) all'adozione da parte di Simgest di misure volte ad assicurare che gli strumenti finanziari immessi in "conti omnibus" siano utilizzati secondo le modalità previste dall'accordo con il Cliente (da stipulare per iscritto nel caso di Cliente al dettaglio) che ha conferito il consenso.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione saranno rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

- **Deposito delle disponibilità liquide consegnate a Simgest**

Simgest deposita, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le disponibilità liquide ricevute dalla clientela presso un soggetto terzo in conti intestati alla società con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti distinti da quelli di Simgest medesima. Per quanto riguarda la remunerazione delle somme di denaro di pertinenza della clientela detenute da Simgest, si rimanda alle previsioni dei contratti dei singoli servizi di investimento.

- **Sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela**

Ferma restando la responsabilità di Simgest nei confronti del Cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione (da fornire in forma scritta nel caso di Clienti al dettaglio), gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

- a) organismi di deposito centralizzato;
- b) altri depositari abilitati.

Nelle evidenze presso Simgest relative a ciascun Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli intestati a Simgest accesi presso il medesimo sub-depositario. I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso Simgest.

Selezione dei depositari e dei sub-depositari

Simgest seleziona i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari della clientela sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nel mercato in cui gli stessi operano. L'attività svolta dai sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio. Nel caso in cui Simgest effettui il sub-deposito degli strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, il sub-deposito dei beni sarà effettuato presso soggetti regolamentati e vigilati. Nel caso in cui Simgest sub-depositi gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, ciò può essere effettuato solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) gli strumenti finanziari siano detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedano per iscritto all'intermediario di depositarli presso quel soggetto;
- b) la natura degli strumenti finanziari impone che siano depositati presso un determinato soggetto.

6 INFORMAZIONI SUI COSTI E ONERI

Simgest fornisce ai Clienti al dettaglio e ai potenziali Clienti al dettaglio informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Intermediari.

Le modalità per il pagamento dei costi e degli oneri sono indicate nel singolo contratto relativo al servizio di investimento.

	Elementi che compongono il corrispettivo	Commissioni massime	Costi fissi massimi	Commissioni brokers Massime
Servizi e attività di investimento				
Negoziante in contropartita diretta	Prezzo finito di negoziazione, imposte ^(**) , costi fissi	Nessuna	10 euro	
Sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia ^(*)	Prezzo strumento finanziario, commissioni, imposte ^(**)	Indicate nel prospetto informativo	Indicate nel prospetto informativo	
Ricezione e trasmissione ordini: obbligazioni	Prezzo strumento finanziario, commissioni, imposte ^(**) , costi fissi	0,70% sul controvalore al corso secco Minimo 10 euro	10 euro	0,25%
Ricezione e trasmissione ordini: azioni derivati quotati, covered warrant, certificates, ETF, quote di OICR quotati	Prezzo strumento finanziario, commissioni, imposte ^(**) , costi fissi	1,00% sul controvalore della transazione Minimo 10 euro	10 euro	0,25%
Gestione di portafogli	Commissioni, imposte ^(**)	2% annuale sul valore del patrimonio		
Consulenza in materia di investimenti	Commissioni, imposte ^(**)	1% annuale sul valore del patrimonio		
Servizi accessori				
Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi	Costi fissi, imposte ^(**)		150 euro annuale	
Recupero spese altri intermediari in caso di trasferimento di strumenti finanziari ad altro intermediario	Costi fissi, imposte ^(**)		100 euro	

(*) Oggetto di tale servizio possono essere:

- parti di OICR;
- polizze assicurative vita (ramo III e V);
- altri strumenti finanziari di tipo obbligazionario, azionario o derivati.

(**) Le imposizioni fiscali sono quelle vigenti tempo per tempo e dipendono anche dalle caratteristiche del Cliente.

7 COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI / POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della normativa vigente, il Promotore Finanziario:

- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- deve consegnare all'investitore Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al Cliente od al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento intermediari. In particolare il promotore deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
 - b) la situazione finanziaria;
 - c) gli obiettivi di investimento,e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il promotore deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non deve incoraggiare un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

- b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
- c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici segreti di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati.

8 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/03 n.196, la Simgest S.p.A., con sede in Bologna, Via Cairoli n° 11, in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati stessi.

- **Fonte dei dati personali**

I dati personali in possesso di Simgest sono raccolti direttamente presso la clientela, nello svolgimento della propria attività, ovvero presso terzi, ad esempio in occasione: della sottoscrizione presso intermediari autorizzati di contratti relativi a servizi di investimento forniti da Simgest oppure nell'ipotesi in cui Simgest acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. Per questa ultima modalità di acquisizione deve essere fornita un'informativa all'atto della prima acquisizione dei dati personali e comunque non oltre il loro primo eventuale utilizzo. Può accadere, inoltre, che nel collocamento di strumenti finanziari, servizi di investimento o prodotti finanziari (es. erogazione di mutui assistiti da assicurazione, accensione di polizze dita) Simgest venga in possesso di dati personali del Cliente che la legge definisce come "sensibili", perché ad esempio da essi possono desumersi informazioni sullo stato di salute. Per il trattamento di tali dati la legge richiede una manifestazione di consenso specifica da parte del soggetto interessato.

- **Finalità del trattamento cui sono destinati i dati**

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di Simgest e secondo le seguenti finalità:

- a) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. antiriciclaggio);
- b) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela);
- c) finalità connesse al rapporto tra Simgest ed i propri fornitori d'opera, di beni o di servizi;
- d) finalità funzionali all'attività di Simgest quali:
 - rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da Simgest, eseguita direttamente ovvero attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali telefoniche, questionari, etc;
 - collocamento di strumenti finanziari, servizi di investimento e prodotti finanziari di Simgest, o di società terze effettuato attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario; sistemi automatizzati di comunicazione, etc;
 - indagini di mercato.

- **Modalità di trattamento dei dati**

I dati personali vengono trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/03 n. 196 e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività di Simgest in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso la protezione è assicurata anche quando vengono attivati canali innovativi quali, ad esempio, reti telematiche, siti internet e call-centers.

- **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

Per lo svolgimento di parte della sua attività, Simgest potrà rivolgersi anche a società esterne per:

- a) l'effettuazione di lavorazioni necessarie per la gestione del rapporto coi Clienti, i fornitori, etc.;
- b) l'installazione, la manutenzione e la gestione di prodotti informatici (hardware e software) forniti ai Clienti;
- c) la revisione ed il controllo contabile di bilancio;
- d) la registrazione, modificazione, elaborazione, conservazione e cancellazione dei dati personali dei Clienti;
- e) la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da Simgest.

Di conseguenza, senza il consenso dell'interessato alle comunicazioni a terzi dei propri dati personali ed ai correlati trattamenti, Simgest potrà eseguire solo quelle operazioni che non prevedono tali comunicazioni. Tuttavia in assenza del consenso, qualora l'interessato richieda comunque l'esecuzione di specifiche operazioni e servizi, la richiesta a Simgest deve intendersi come manifestazione provvisoria di consenso limitatamente ai trattamenti relativi alle operazioni e servizi richiesti. Simgest potrebbe inoltre comunicare dati personali dei propri Clienti a:

- a) primarie società esterne al fine di consentire a queste ultime di offrire i loro prodotti o servizi nell'ambito di specifici programmi di miglioramento dei rapporti in essere;
- b) ai propri azionisti, ovvero alle loro controllate al fine di consentire a queste di attuare rilevazioni statistiche e di mercato per affinare il rapporto in essere.

Ciascun Cliente ha la facoltà di rifiutare il consenso per questi tipi di comunicazione e per i trattamenti correlati. Infine nell'eventuale collocamento di strumenti finanziari, servizi di investimento, o prodotti finanziari di terzi potrà essere richiesta a Simgest la comunicazione dei dati personali dei singoli Clienti che saranno inoltrati per i successivi trattamenti. Un elenco dettagliato delle società appartenenti alle categorie alle quali i dati personali possono essere comunicati è disponibile presso la sede della società a disposizione della clientela.

- **Diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 30/06/03 n. 196**

L'art. 7 del decreto conferisce all'interessato il diritto di accesso ai dati personali. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengono messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione degli incaricati o delle categorie di incaricati ai quali i dati personali possono essere comunicati o che ne possano venire a conoscenza.